

COMMISSIONI RIUNITE
ESTERI (III) — ISTRUZIONE (VIII)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE

PIER LUIGI ROMITA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE

FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero (Approvato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (2776)	2	
PRESIDENTE	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32	
CONTE ANTONIO	8, 11, 15	
COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	3, 8, 14, 20	
DEL DONNO	5, 6, 8 13, 14, 15, 19, 20, 28	
FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	3, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31	
FERRI	8, 12, 13, 15, 27	
FIANDROTTI, <i>Relatore per la VIII Commissione</i>	3, 7, 9, 15 16, 22, 29, 30, 31	
GUI	12	
MASIELLO	29	
PISONI	12	
PORTATADINO	5, 11, 17, 26	
RALLO	6	
SALVI	26, 27	
SPERANZA, <i>Relatore per la III Commissione</i>	2, 5, 7, 9, 10, 15 16, 17, 18, 24, 27, 30	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		32

La seduta comincia alle 9,40.

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero (Approvato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (2776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero », già approvato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato.

Gli onorevoli Speranza e Fiandrotti hanno facoltà di svolgere le rispettive relazioni.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Onorevoli colleghi, il testo che viene sottoposto all'attenzione delle Commissioni riunite è sostanzialmente quello approvato dal Senato, con alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente da parte delle nostre Commissioni.

Le linee generali del provvedimento sono state già illustrate nelle precedenti sedute, e pertanto non mi soffermerò su di esse, anche per rendere più celeri i nostri lavori. Desidero sottolineare innanzitutto l'estrema urgenza di definire questa materia per adeguare il trattamento degli insegnanti all'estero a coloro che insegnano nelle scuole italiane. A tale proposito, la modifica più consistente è quella relativa all'articolo 5, che fissa le norme per la permanenza all'estero di questo personale. Come i colleghi potranno vedere dal testo predisposto dal Comitato ristretto, si è cercato di riportare,

entro certi limiti, ordine e unità in una materia che presentava molte anomalie e molte incongruità.

Desidero ricordare che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni: che i piani pluriennali di cui al secondo comma dell'articolo 1 siano adottati con scadenza triennale, tale da offrire uno strumento di controllo della spesa; che all'articolo 4 siano aggiunti i seguenti commi: « All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 5377 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »; che all'articolo 7, secondo comma, le parole « 10 settembre 1982 » siano sostituite con le parole « 10 settembre 1983 »; che all'articolo 29, primo comma, le parole « anno 1981 » siano sostituite con le parole « anno 1982 » e le parole « anno finanziario 1981 » siano sostituite con le parole « anno finanziario 1982 ».

Faccio osservare che l'articolo 5, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, richiede un emendamento per quanto riguarda la scuola europea, in quanto è stato rilevato che il testo contrasterebbe con lo *status* di questa scuola che nasce da accordi internazionali e che ha una funzione ed una struttura particolare.

Pertanto, si pone l'esigenza di un pari trattamento per tutti gli insegnanti che lì lavorano, trattandosi di personale in un certo senso distaccato dalla scuola nazionale per essere inserito in questo istituto europeo regolato da un proprio statuto. Esamineremo comunque questo particolare aspetto in sede di esame degli articoli.

In conclusione, insisto perché questo provvedimento sia approvato nella nuova formulazione in modo da definire una volta per tutte un problema che si trascina da troppo tempo.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Ritengo che il problema principale cui ci troviamo di fronte sia quello di giungere al più presto all'approvazione di questo provvedimento, visto tra l'altro che è passato moltissimo tempo (forse per le ragioni più valide) da quando è stato già qui approvato in sede referente.

Tutti voi conoscete certamente le violente proteste organizzate da questo personale, sia docente che non docente, anche se, per il fatto che vivono lontano dal paese e non hanno molti strumenti per far sentire la loro voce, l'eco è arrivata molto affievolita. Permane comunque una situazione di grave tensione di cui dobbiamo tenere conto.

Abbiamo l'impressione che forse in alcuni uffici o settori della nostra amministrazione vi siano ancora dubbi sulle possibili conseguenze di questo provvedimento. Devo dire a questo proposito che in ogni caso dobbiamo semmai prevedere interventi successivi per far fronte a tali conseguenze, mentre non è assolutamente il caso di avanzare ora obiezioni che ritardino ancora l'iter del provvedimento: cosa questa che sarebbe assolutamente inaccettabile per l'opinione pubblica e per tutti coloro che lavorano nelle nostre scuole all'estero.

Rivolgo pertanto un appello alla Commissione a fare in modo che il provvedimento sia rapidamente varato e preannuncio che presenterò un emendamento per tenere conto della situazione degli assistenti (oltre che dei borsisti) dell'Istituto di studi universitari europeo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già presentato un emendamento su questo punto.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. La ringrazio.

Concludendo, desidero invitare il Governo ad esaminare la possibilità di prevedere condizioni di partenza migliori per il superamento delle prove e quindi per il trasferimento all'estero di personale

che ha già insegnato all'estero, che è poi rimpatriato e che ora vorrebbe tornare ad insegnare all'estero. Prima di proporre un emendamento in questo senso, vorrei conoscere l'opinione del Governo in merito.

PRESIDENTE. Prima di proseguire, vorrei dire — in riferimento alla giusta recriminazione avanzata dall'onorevole Fiandrotti per il lungo tempo intercorso tra l'approvazione in sede referente e la assegnazione in sede legislativa — che il lungo intervallo di tempo non è dovuto a cattiva volontà delle due Commissioni ma alla necessità di adempiere ad obblighi regolamentari.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Le osservazioni svolte dai relatori Speranza e Fiandrotti non possono che essere condivise dal Governo, il quale ha scelto di rinunciare eventualmente a certi interventi di ulteriore perfezionamento della legge pur di giungere rapidamente alla sua approvazione. È vero infatti che in alcuni Stati i nostri insegnanti possono vivere in condizioni dignitose ma è anche vero che nel 30 per cento dei casi vivono invece in condizioni che si possono definire misere senza però rendere bene l'idea.

Presenteremo comunque un emendamento all'articolo 3 in merito alla funzione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che potranno esplicitare la loro attività circa la nomina del personale in maniera diversa da quanto previsto nel testo del Senato. Riteniamo che in questo modo l'applicazione della legge sia più agevole, tenendo anche conto che sull'argomento dei comitati consolari è in gestazione un provvedimento di legge *ad hoc*.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo il pieno consenso del Ministero della pubblica istruzione su questo provvedimento e rivolgo un invito alla massima sollecitudine nella sua approvazione, sia per andare incontro alla situazione degli inse-

gnanti all'estero sia perché l'approvazione di questa legge condiziona anche l'applicazione di quella sul precariato in Italia, dovendo questo personale partecipare alle sessioni speciali di concorso, slittando le quali dovrebbe slittare nel tempo tutta l'applicazione di quella legge.

Preannuncio infine la presentazione di due emendamenti, uno relativo alla scuola europea e uno relativo all'Istituto europeo di Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

ART. 1.

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero).

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 3, secondo piani pluriennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere periodicamente aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, vorrei formalizzare l'emendamento che recepisce una delle condizioni poste nel parere favorevole della Commissione bilancio. L'emendamento è il seguente:

Al secondo comma dell'articolo 1 sostituire la parola: pluriennali con la seguente: triennali.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo emendamento e propone, conseguentemente, di sopprimere nell'ultimo periodo del secondo comma l'avverbio: « periodicamente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento testé formalizzato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione della parola « periodicamente » al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1-bis:

ART. 1-bis.

Alle istituzioni scolastiche straniere può venir assegnato anche personale insegnante delle scuole elementari. Ad esso si applicano l'articolo 15 del regio decreto n. 740 del 1940 e l'articolo 6 della legge n. 1546 del 1962. Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 è aggiunta alla lettera c) (« Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere ») il seguente punto 23: « Docente presso Istituti di istruzione primaria - assegno mensile lordo lire 75.000 ».

COSTANTE PORTATADINO. Vorrei un chiarimento, signor sottosegretario. All'articolo 1-bis si parla di personale insegnante delle scuole elementari, mentre non viene preso in considerazione il personale direttivo o ispettivo. Vorrei sapere se successivamente c'è questa integrazione oppure se si ritorna al concetto di personale insegnante con funzioni di comando.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È specificato successivamente.

OLINDO DEL DONNO. Anch'io vorrei un chiarimento dal signor sottosegretario. Qual è la ragione della specificazione relativa al personale scolastico delle elementari da assegnare alle istituzioni scolastiche straniere: quando si parla di personale scolastico, non lo si abbraccia tutto, cioè dalle elementari ai licei?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui non si parla di scuole italiane all'estero, ma di scuole straniere frequentate da bambini italiani, cui è destinato personale italiano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Composizione
delle commissioni giudicatrici).

Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside direttore didattico in servizio.

Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonché la presenza di esperti per materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

GIROLAMO RALLO. Alla fine del primo comma, c'è da apportare una modifica di carattere formale: occorre inserire una « o » dopo la parola « preside ». Infatti, si può essere presidi senza essere direttori didattici.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rallo.

OLINDO DEL DONNO. Intendo formulare delle riserve sulla compilazione degli elenchi di cui al sesto comma di questo articolo. Se mi è consentito farlo osservare, le leggi che limitano quelle generali, le norme particolari che sono contro quelle generali, non dovrebbero essere ammesse e se il ministro fa una lista...

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma è una procedura prevista anche per i concorsi sul piano nazionale!

OLINDO DEL DONNO. In una democrazia che rispetti se stessa, chi ha maturato un diritto e possiede i requisiti richiesti, non deve essere per alcuna norma restrittiva posto fuori da una data categoria: il ministro proceda ai sorteggi che vuole, ma tra coloro che né hanno il diritto, non in base ad elenchi precedenti!

Non si può ad un certo momento procedere in questo modo, perché potrei citare numerosi esempi in cui, pur senza volerlo, si sono create situazioni di particolarismi, di mafie e di ingiustizie.

Formalizzo nei termini seguenti l'emendamento al sesto comma di quest'articolo 2: *sostituire le parole*: tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, *con le altre*: tra gli aventi diritto, che ne facciano espressa richiesta.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Sono contrario ed insisto per il mantenimento del testo, introdotto per rendere questa disciplina omogenea rispetto alle altre: le mafie possono nascere anche senza elenchi!

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Mi associo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non poso quanto ispirato da ragioni rispettabili: ripeto che la procedura è la stessa prevista per le commissioni di concorsi di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Del Donno presentato all'articolo 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le correzioni formali prima ricordate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 3.

(Contingenti del personale da destinare all'estero).

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani pluriennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche sulla base delle

proposte avanzate da apposite commissioni sindacali costituite presso ciascun consolato aventi funzioni e strutture analoghe a quelle previste ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 aprile 1978, n. 463.

I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

Ricordo la correzione formale da introdurre al primo comma, sostituendo la parola « pluriennali » con l'altra « triennali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: anche sulla base delle proposte avanzate da apposite commissioni sindacali costituite presso ciascun consolato aventi funzioni e struttura analoghe a quelle previste ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 aprile 1978, n. 463 *con le altre:* sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. È inaccettabile! La questione, già esaminata in sede referente, riemerge ora con una precisa valenza: v'è la richiesta del Ministero degli affari esteri il quale ritiene di poter meglio regolare le cose con rapporti interni invece che esterni! Non è così che possono risolversi i problemi non solo di sistemazione, ma anche di organizzazione, presenza, collegamento e partecipazione del personale scolastico in ordine alle rispettive esigenze!

In Italia, sollecitiamo i docenti a partecipare alla gestione della scuola, fornendo indicazioni e così dobbiamo fare con quelli all'estero: ora è lo *status*, domani sarà un altro argomento, ma diver-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

samente non si svilupperà mai un processo di democratizzazione in questi ambienti all'estero!

Insisto su questo perché in via generale esiste una richiesta di innovazione nella formazione dei comitati consolari, per consentire alle nostre rappresentanze di avere un rapporto preciso con le autorità. È una questione di principio che va adeguatamente valutata; se vogliamo che le nostre comunità partecipino a quanto le tocca da vicino e trasferiscano tutta la ricchezza di apporti che esse conseguono dalla loro presenza all'estero, dobbiamo compiere questo passo.

FRANCO FERRI. Siamo contrari a questo emendamento, che del resto era stato presentato in sede referente e che abbiamo respinto concordemente. Venne per altro adottata una formulazione più corretta di quella che ci era giunta dal Senato per uniformare queste disposizioni alla legge n. 463 del 9 aprile 1978.

Sono pertanto d'accordo con il collega Fiandrotti e mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

OLINDO DEL DONNO. Desidero illustrare un emendamento che ho presentato al primo comma e che intende sostituire le parole da: « apposito » fino alla fine del comma, con le altre: « da appositi comitati scolastici ».

In questo modo si potrà consentire una partecipazione reale delle famiglie all'andamento della scuola. Non si vuole il sindacalismo nella scuola all'estero, ma si vuole l'intervento completo, organico ed effettivo delle famiglie.

ANTONIO CONTE. La partecipazione delle Commissioni sindacali, come si è detto in sede di Comitato ristretto, non è finalizzata a decisioni su linee strategiche di intervento didattico, ma solo alla determinazione di contingenti per aree interessate.

Circa la questione dei comitati consolari, il Governo non introduce questo elemento in maniera chiarificatrice, particolarmente dopo che si è fatto di tutto per-

ché i comitati consolari perdessero ogni potere negli interventi di carattere educativo. Compito dei comitati consolari dovrebbe essere quello di determinare i contingenti del personale educativo: è una osservazione che non mi sembra fondata e tale da introdurre elementi di ulteriore difficoltà.

Mi sembra pertanto che si possa e si debba raccogliere quello che era il senso del dibattito in Comitato ristretto, introducendo elementi che vadano in direzione alternativa rispetto al centralismo che si è avuto finora.

PRESIDENTE. Mi pare che il parere di queste commissioni sindacali rispetto alla formazione dei contingenti passi attraverso il filtro delle autorità diplomatiche e consolari. Vorrei sapere se queste commissioni sindacali esistono oggi o se si istituiscono con questa legge.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero chiarire che la ragione dell'emendamento non è certo limitativa nei confronti della democrazia interna, della democrazia che potranno sviluppare gli organismi sindacali a tutela degli insegnanti e dei costi relativi alle nomine. Il problema è prevalentemente di ordine pratico, per evitare gli inconvenienti derivanti dalla polverizzazione di queste commissioni; mentre con l'intervento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale si avrebbe un peso maggiore, sulla base anche di indicazioni che possono pervenire dagli stessi insegnanti e dalle loro organizzazioni.

Questo non serve affatto a limitare le funzioni, i poteri o i compiti sindacali ma a dare una maggiore elasticità all'azione e del consolato e dei sindacati. Rischiamo altrimenti di creare artificialmente delle commissioni che difficilmente possono nascere con questa legge. Un'altra sarà la sede per crearle, con funzioni più vaste e con un ambito di azione che comprenda più consolati o missioni. Andando ora alla costituzione consolato per consolato, scuola per scuola, si corre il rischio di

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

determinare la paralisi delle scuole e l'impossibilità di attuazione dei provvedimenti che dovrebbero da quelle commissioni essere filtrati.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Non intendevo affatto accusare il Ministero degli esteri di intenzioni antidemocratiche ma soltanto dire che se non si determinano le condizioni per cui nascono organismi di partecipazione democratica sul territorio, è difficile che si ottengano gli scopi importanti di questa legge e cioè la piena valorizzazione della comunità italiana all'estero rispetto all'Italia e alla società straniera in cui vive.

Si potrebbe dire — è vero — che gli insegnanti potrebbero fare capo soltanto ai sindacati, però questo comporta una procedura complessa e non priva di gravi rischi, perché il sindacato non è attrezzato a svolgere azioni di sintesi di questo tipo. A noi è sembrato più facile indurre la sintesi sul posto. Il Ministero degli esteri è attrezzato a questo scopo e potrà arrivare alle conclusioni a ragion veduta. Questo naturalmente non esclude che i sindacati nazionali italiani avanzino le loro proposte.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Ho sempre sostenuto come vi sia l'esigenza di rendere partecipi le comunità italiane, i nostri funzionari, i nostri operatori delle decisioni che li riguardano. Dobbiamo però stare attenti, perché l'attuale formulazione, anche se non comporterebbe danni gravissimi, rischia di escludere dalla consultazione proprio coloro che forse potrebbero dare il contributo meno corporativo nell'affrontare i problemi di funzionalità di una determinata scuola. Noi cioè consentiamo di partecipare alla consultazione soltanto a pochi insegnanti, che rischiano di muoversi fatalmente con una visione corporativa. Suggerisco quindi che questo tema della partecipazione venga affrontato con una apposita legge, magari quella riguardante le nuove strutture consolari italiane all'estero.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego i colleghi di voler accantonare per il momento questo punto, perché vorrei verificare l'esatta dizione dell'articolo 24 della legge n. 463.

PRESIDENTE. D'accordo: accantoniamo l'articolo 3 e passiamo all'articolo 3-bis. Ne do lettura:

ART. 3-bis.

I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme previgenti.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'ultimo rigo dobbiamo inserire, dopo le parole « dalle norme », la parola « precedentemente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento che propone di sostituire la parola: « previgenti » con le seguenti: « vigenti precedentemente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-bis nel testo risultante dalla modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero).

Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato, mediante colloca-

mento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è elevato da 50 a 100 unità.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto, nel ruolo di appartenenza.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Per ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio nell'espressione del suo parere favorevole, presento il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti due commi:

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con questo emendamento. In questo articolo il contingente di personale a disposizione del Ministero degli affari esteri è elevato da 50 a 100 unità: siccome il ministro degli esteri aveva presentato un precedente disegno di legge con

questa specifica finalità, prevedendone la copertura nell'ambito di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si chiede con questa modifica che la garanzia di copertura sia trasferita in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore per la III Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

Il personale di ruolo che si trova in servizio presso le « Scuole Europee » ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940,

n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio fino al termine del quadriennio in corso nonché eventualmente per un ulteriore quadriennio.

Il personale di ruolo che si trova in servizio presso le « Scuole Europee » ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo quadriennio di servizio presso tali scuole: fino al termine del quadriennio in corso nonché per due ulteriori quadrienni;

b) se si trova nel secondo quadriennio di servizio presso tali scuole: fino al termine del quadriennio in corso nonché per un ulteriore quadriennio;

c) se si trova nel terzo quadriennio di servizio od oltre presso tali scuole: fino al termine del quadriennio in corso.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allo scopo di evitare che si crei una disparità tra personale italiano e personale straniero, presento il seguente emendamento:

Sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:

I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme previgenti.

COSTANTE PORTATADINO. Dichiaro il mio parere favorevole sull'emendamento proposto dall'onorevole Falcucci, in quanto il testo predisposto dal Comitato ristretto si caratterizza per una disomogeneità della normativa riguardante il personale delle scuole estere. Infatti, si verifica senza questo emendamento una forte di-

sparità fra coloro che sono nominati in base al regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e coloro che sono nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

In particolare, la normativa sembrerebbe fatta *ad personam*: i docenti beneficiari resterebbero in servizio fino all'età pensionabile, ed è solo un esempio. La ragione fondamentale per questa sostanziale modifica, è rappresentata dalla necessità di non implicare normative come quella della scuola europea che potrebbero aver bisogno di aggiustamenti e modifiche; a mio parere, la materia deve essere affrontata nella sede propria, opportunamente.

Questo articolo rende giustizia all'osservazione che cercavo di fare, pur richiamando per la normativa più generale, le indicazioni secondo le quali il personale destinato alle scuole europee rientra nella determinazione del contingente. Anzi, all'articolo 3, la citazione del contingentamento del personale per le scuole europee, deve restare? Il rinvio alla normativa delle scuole europee, ci consente di mantenere il richiamo al contingente, da conservare con le modalità precedenti?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ai fini del computo del contingente, si può farne conto; per quanto riguarda il movimento del personale delle istituzioni europee, il riferimento anziché alla disciplina generale è fatto allo statuto delle scuole.

ANTONIO CONTE. Il Comitato ristretto ha discusso lungamente anche le questioni relative agli insegnanti nelle scuole europee e bisogna considerare che tale Comitato si è fatto carico della particolare situazione e certamente anche della qualificazione richiesta per gli insegnanti di queste scuole. Si conferma un principio presente, pur con gradualità, nell'ultimo comma dell'articolo stesso: quello di garantire ad ogni insegnante delle scuole europee, tre quadrienni di effettivo servizio in queste strutture.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

Il Comitato si è prodigato per garantire queste aspettative, nonché un altro elemento essenziale che deve ricevere analoga attenzione a quella che viene prestata, da parte delle istituzioni europee, a questo tipo di strutture educative. Abbiamo perciò ritenuto coerente la sede dell'articolo 5 per fissare un tetto anche per gli insegnanti delle scuole europee, al fine di evitare discriminazioni troppo palesi rispetto ad altri insegnanti utilizzati in istituzioni scolastiche italiane. Diversamente, infatti, si introdurrebbero elementi di contraddizione fissando un tetto entro il quale considerare l'utilizzazione degli insegnanti all'estero.

Malgrado i pochi elementi introdotti a livello sovranazionale per queste istituzioni, dobbiamo sforzarci di non bloccare nella situazione attuale il ruolo di questi insegnanti, considerate le aspettative nascenti anche da futuri concorsi. Si è inteso garantire anche il diritto di altri di andare ad insegnare in queste scuole.

LUIGI GUI. A proposito del primo comma vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se la norma riguarda anche i direttori degli istituti italiani di cultura all'estero: interessa tutto il personale?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, tutto il personale.

LUIGI GUI. Non ho osservazioni da formulare sul numero (sette) di anni per gli insegnanti delle scuole, ma mi domando se per i direttori degli istituti italiani di cultura all'estero non sia opportuna una previsione particolare. Essi devono infatti mantenere rapporti con cittadini stranieri, hanno l'incarico di far conoscere all'estero la nostra cultura e per tutte queste attività hanno bisogno di un periodo di presenza, di contatti al fine di creare una rete di conoscenze e di possibilità per agevolare la nostra penetrazione culturale. Non vorrei che il periodo obbligatorio di sette anni, per la sostituzione, risultasse troppo limitato in ordine alle finalità ri-

cordate. Ripeto che quei direttori devono necessariamente trascorrere un certo tempo per ambientarsi nelle località, nelle università, nei centri dove eserciteranno la loro rappresentanza culturale: non appena divengono esperti, li facciamo rientrare in patria? Sarà ben fatto? Non sarebbe preferibile una più lunga permanenza di questi direttori?

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato dall'onorevole Pisoni ed altri il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 5:

Aggiungere le parole: « fatta salva la possibilità di venire nuovamente impiegati presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge ».

FERRUCCIO PISONI. Si vuole tentare di armonizzare i diversi periodi di presenza dei nostri operatori scolastici e culturali all'estero, ma si conclude infine con il non armonizzare nulla: vi è tutta una serie di disposizioni che prevedono prima sette anni, poi altri due, altri quattro eccetera; nell'emendamento del Governo, poi, si rientra nell'ambito della disciplina delle singole scuole europee.

Per quanto riguarda i direttori degli istituti italiani all'estero, bisogna distinguere fra quelli assunti in base alla legge del 1940 e quelli in base all'altra del 1967 (se non vado errato): i primi sono stati assunti a tempo indeterminato e non avevano alcuna scadenza, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di richiamarli se non avessero corrisposto ai requisiti di efficienza («salve le esigenze dell'amministrazione»). Potevano essere spostati o richiamati, anche se poi non s'è mai richiamato nessuno.

FRANCO FERRI. Ma se ne hanno richiamati tanti!

FERRUCCIO PISONI. No, li hanno fatti circolare, qualche spostamento magari in sedi disgiunte, ma non li hanno richiamati.

Coloro che si trovano nelle condizioni di assunzione a tempo indeterminato, sono circa una trentina (non più tanto giovani, presentano diversa anzianità).

Sono stati tolti, questi insegnanti, dalla scuola secondaria superiore ed ora, dopo quattro anni, dovrebbero rientrare in Italia. Evidentemente è difficile un loro immediato utilizzo nella scuola secondaria superiore dopo che essi hanno trascorso più di 15 anni all'estero, ma è altrettanto difficile ipotizzare una carriera che si svolga interamente all'estero, perché in tal modo essi perderebbero i contatti con la cultura italiana.

Il discorso ci porterebbe a disciplinare *ex novo* tutta la carriera di questi operatori culturali, integrando dei periodi trascorsi all'estero, sufficientemente lunghi per poter conoscere il paese in cui si trovano, con periodi in Italia per aggiornare le loro conoscenze culturali. Ma un tale discorso non può essere affrontato in questa sede, giacché l'esame di questo disegno di legge è troppo convulso e spezzettato. Ritengo però che sia vantaggioso per tutti stabilire, dopo i primi quattro anni di servizio all'estero, la possibilità che questi operatori continuino a lavorare ancora per qualche anno all'estero, purché si assoggettino alle procedure di selezione previste dall'articolo 1, che abbiamo approvato poco fa.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alle osservazioni dell'onorevole Gui penso che risponderà il relatore. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni, mi rimetto alla Commissione.

Circa l'emendamento da me presentato, sostitutivo del quarto e del quinto comma, che sono relativi alle scuole europee, non si tratta di operare una discriminazione, ma di riconoscere che queste scuole sono disciplinate da uno statuto autonomo, in quanto le stesse non sono delle istituzioni italiane all'estero, ma una istituzione europea. Pertanto il Governo sente il dovere di rispettare lo statuto del personale docente di dette scuole, anche perché, altrimenti, porremmo i do-

centi italiani delle scuole europee in una condizione diversa da quella dei docenti degli altri paesi che insegnano negli stessi istituti. Per queste ragioni insisto su questo emendamento e invito la Commissione ad approvarlo.

OLINDO DEL DONNO. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento del Governo, sostitutivo del quarto e del quinto comma dell'articolo 5.

FRANCO FERRI. Non vogliamo opporci a questa proposta di Governo, però il Governo deve assumersi la responsabilità di questo emendamento, tenendo presente che si creano delle disparità rispetto al restante personale insegnante e che nello spirito delle richieste dei rappresentanti dei docenti delle scuole europee — che credo siano stati ascoltati dal sottosegretario Falcucci — c'è il comando a tempo indeterminato, per cui nell'emendamento riteniamo che dovrebbe essere prevista una qualche limitazione in questo senso. Non vedo, altrimenti, come il Governo potrebbe assumersi una responsabilità di questo tipo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire all'onorevole Ferri che l'emendamento del Governo tende, puramente e semplicemente, a rispettare lo statuto delle scuole europee. Attualmente tale statuto dice che il comando è rinnovabile ogni quattro anni e così come noi non vogliamo interferire per fissare alcuna limitazione agli statuti, analogamente non vogliamo interferire per modificare surrettiziamente gli statuti, stabilendo che il comando è a tempo indeterminato.

Diciamo semplicemente di rispettare lo statuto europeo e che il comando è rinnovabile ogni quattro anni; poi l'istituto, nella sua autonomia, secondo il giudizio che formula sul docente, può rinnovarlo o meno. Non intendiamo trasformare in modo surrettizio il comando, facendolo diventare a tempo indeterminato. Si tratta di una istituzione europea ed è nostro intendimento rispettarne l'autonomia.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso presentati. Informo la Commissione che il deputato Gradi sostituisce il collega Tortorella.

Do lettura dell'articolo 5, nel testo approvato in sede referente:

ART. 5.

La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

Il personale di ruolo che si trova in servizio presso le « Scuole Europee » ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio fino al termine del quadriennio in corso nonché eventualmente per un ulteriore quadriennio.

Il personale di ruolo che si trova in servizio presso le « Scuole Europee » ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servi-

zio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo quadriennio di servizio presso tali scuole: fino al termine del quadriennio in corso nonché per due ulteriori quadrienni;

b) se si trova nel secondo quadriennio di servizio presso tali scuole: fino al termine del quadriennio in corso nonché per un ulteriore quadriennio;

c) se si trova nel terzo quadriennio di servizio od oltre presso tali scuole: fino al termine del quadriennio in corso.

È stato presentato dall'onorevole Gui il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Parere favorevole, signor Presidente.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Lo onorevole Del Donno ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Sono nettamente contrario alla modifica proposta. Ritengo che i sette anni previsti nel testo originario siano sufficienti e non vedo il motivo di inserire discriminazioni con la previsione di un termine di dieci anni per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero, che già godono del privilegio di uno stipendio doppio rispetto al resto del personale.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gui al primo comma, di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento a firma Pisoni e De Poi:

Al secondo comma aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pisoni al secondo comma.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto ed il quinto comma con il seguente:

Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova.

ANTONIO CONTE. Sono contrario allo emendamento proposto dal Governo.

FRANCO FERRI. Sono anch'io contrario all'emendamento proposto dal Governo.

OLINDO DEL DONNO. Preannuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere dei relatori?

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione.* Parere favorevole.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione.* Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo sostitutivo dei commi quarto e quinto, accettato dai relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Possiamo ora riprendere l'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato. Il sottosegretario Falcucci ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: anche sulla base, *fino alla fine del comma, con le altre:* anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 9 aprile 1978, n. 463.

Qual è il parere dei relatori sull'emendamento del Governo?

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione.* Parere favorevole.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione.* Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al primo comma, accettato dai relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo approvato in sede referente, che è del seguente tenore:

TITOLO II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DO- CENTE IN SERVIZIO NON DI RUOLO ALL'ESTERO

ART. 6.

(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato).

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e prestino servizio alla data del 9 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al

predetto ordine o grado, purché siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

L'onorevole Fiandrotti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: nell'anno scolastico 1980-81 *fino alla fine del comma, con le altre:* per almeno un biennio nel corso del quadriennio 1978-1981, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa a quello del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante un biennio nel corso del quadriennio 1978-1981 e che prestino servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione.* Questo emendamento tende a sanare diverse situazioni che ormai, anche a causa del molto tempo trascorso, non hanno più ragione di esistere; infatti, il riferimento all'anno scolastico 1980-81 aveva un senso quando il provvedimento sul precariato fu approvato in prima istanza mentre ora resta soltanto come una data astratta e senza significato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Con rammarico devo esprimere parere contrario all'emendamento presentato dal collega Fiandrotti soprattutto per non operare diversi trattamenti che potrebbero far riaprire legittime aspirazioni.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione.* Sono contrario all'emendamento in questione anche per le ripre-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

cussioni di carattere finanziario che renderebbero necessario il parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dall'onorevole Fiandrotti.

(È respinto).

COSTANTE PORTATADINO. Il primo comma dell'articolo 6 fa riferimento alle istituzioni di cui al precedente articolo 1 tra le quali sono comprese le scuole europee; in queste scuole prestano servizio precari assunti non dallo Stato italiano ma dalle stesse scuole europee attraverso una facoltà che viene all'uopo concessa ai direttori di queste scuole. Non ritengo applicabile l'articolo 6 a questo personale che non nutre aspettative di immissione in ruolo e che svolge sostanzialmente una funzione di supplenza verso la quale mi pare che lo Stato italiano non abbia alcun dovere.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Non possiamo recepire scelte fatte da altri.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi pare che si possa applicare perché l'articolo 6 parla di insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato*).

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i

paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e prestino servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per lo insegnamento per il quale conseguono la abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le seguenti parole « delle scuole metropolitane » aggiungere le altre « dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 »;

Al secondo comma sostituire le seguenti parole « 10 settembre 1982 » con le altre « 10 settembre 1983 ».

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Il relatore è favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327).

Il personale incaricato con decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, a seconda del titolo di studio posseduto, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e con effetti economici dal 10 settembre 1982.

(È approvato).

ART. 9.

(Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano).

I precedenti articoli 6 e 7 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli inse-

gnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 7, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

(È approvato).

ART. 10.

(Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo).

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 6, 7 e 9 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1981-1982.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Insegnanti e supplenti).

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane gli insegnanti forniti dei

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani, che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato servizio in qualità di supplente ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 e 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e abbiano prestato o prestino servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979 o alla data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981, nonché abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 7.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì, alle condizioni da esse precisate, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero. Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole «artistiche metropolitane» aggiungere le altre

«previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270».

Dopo il primo comma aggiungere il seguente «Il personale supplente, di cui al precedente comma, ha titolo a partecipare ai fini del conseguimento dell'abilitazione qualora prescritta alla sessione riservata di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

Al secondo comma, dopo le parole «personale metropolitano» aggiungere le seguenti «ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270».

Al secondo comma, dopo le parole «abbiano prestato», aggiungere le seguenti «un anno di».

Al secondo comma, sostituire le parole «abbiano prestato servizio» con le altre «fossero in servizio».

Sono modifiche di coordinamento con la legge 20 maggio 1982, n. 270.

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

OLINDO DEL DONNO. Vorrei qualche chiarimento circa i supplenti nominati dai gestori (come avviene, ad esempio, a Caracas): in quali condizioni giuridiche verranno a trovarsi coloro che usufruiscono di incarichi annuali, dopo l'approvazione di questa legge? Questi insegnanti sono

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

più di 50 e sono disseminati nelle scuole italiane all'estero; particolarmente nella America Latina tali scuole sono gestite da associazioni riconosciute dal Governo italiano, il quale invia dei professori, lasciando la nomina al gestore locale.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le condizioni di questi insegnanti sono analoghe a quelle degli insegnanti delle scuole legalmente riconosciute, ma non statali.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il contributo che lo Stato italiano dà, ad esempio, alla scuola Cristoforo Colombo di Buenos Aires è di 4 o 5 insegnanti.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si tratta di scuole che hanno un ordinamento autonomo e per le quali non vi sono impegni diretti dello Stato italiano, mi sembra che questi insegnanti non rientrino nel provvedimento in esame.

OLINDO DEL DONNO. Sono scuole come il liceo Massimo di Roma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non so se quelle scuole possano considerarsi legalmente riconosciute.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive).

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e presti servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici dal 10 settembre 1982 a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

(È approvato).

ART. 13.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero).

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

(È approvato).

ART. 14.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto).

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro de-

gli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e presti servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dalla nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

(È approvato).

ART. 15.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero).

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane al-

l'estero è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

(È approvato).

ART. 16.

(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo).

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio allo estero del personale di ruolo, salvo le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane allo estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salvo la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto

per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova.

Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare.

(È approvato).

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Proporrò di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Poiché agli articoli 18, 19, 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

(Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato).

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 maggio 1975, n. 327, salvo le norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ivi contemplato che restano in vigore fino all'entrata in ruolo del personale docente e non docente in servizio non di ruolo all'estero di cui al titolo II della presente legge.

Al personale immesso in ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, comma secondo, e 36, comma quarto, della legge 26 maggio 1975, n. 327, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

(È approvato).

ART. 19.

(Divieto di assunzione di nuovo personale precario).

Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero è fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato.

Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

(È approvato).

ART. 20.

(Sostituzione di docenti temporaneamente assenti).

I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente ecceden-

ti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

(È approvato).

ART. 21.

(Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra).

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 20.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 20.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

ART. 22.

(Supplenze di insegnamento).

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di una retribuzione determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 con riferimento alla tabella allegata al decreto

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base dello stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo. Ad essi non è corrisposto l'assegno di sede.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo che l'articolo va modificato in base alle indicazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La prego di formalizzare questo emendamento.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al primo comma, dopo la parola « insegnamento », sostituire l'attuale testo con le parole: « sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi e approvati dalle competenti autorità consolari ».

Al secondo comma, dopo la parola « prestato », sostituire il testo attuale con le parole: « sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questi emendamenti?

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. È favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 22, nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 22, nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 27-bis e 27-ter che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 23.

(*Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano*).

In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi ove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

ART. 24.

(*Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari*).

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della

pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso siano applicabili i precedenti articoli 13 e 15.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, con le integrazioni di cui all'articolo 1-bis e al successivo articolo 26 della presente legge, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 25.

(Legge regolatrice dei contratti).

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 e dell'ultimo comma dell'articolo 24.

(È approvato).

ART. 26.

(Norme applicabili
al personale non docente).

Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente.

Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per la determinazione dell'assegno di sede la tabella degli assegni base annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è integrata come segue:

D) *Personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali italiane.*

	Assegno mensile lordo
20. Personale delle carriere di concetto	L. 80.000
21. Personale delle carriere esecutive	» 65.000
22. Personale delle carriere ausiliarie	» 50.000

(È approvato).

ART. 27.

(Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero).

L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

(È approvato).

ART. 27-bis.

(Norme comuni
sulle immissioni in ruolo).

Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano soltanto al personale, in possesso dei requisiti ivi prescritti, in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

(È approvato).

ART. 27-ter.

Al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico di ruolo, ivi compreso l'assegno di sede, è corrisposto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(Norme di rinvio).

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonché tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attività delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso

addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo è collocato.

COSTANTE PORTATADINO. Vorrei chiedere al Governo se non ritenga opportuno inserire tra tutte le norme di rinvio che qui compaiono anche quella relativa al trattamento retributivo della scuola europea, dal momento che abbiamo già introdotto nell'articolo 5 quella disposizione che la richiama.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi pare opportuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28.

(È approvato).

È stato presentato, a firma degli onorevoli Salvi, Pisoni, Ferri, Fiandrotti e Antonio Conte, il seguente articolo aggiuntivo 28-bis:

«Le norme della presente legge vengono estese, in quanto applicabili, anche al personale insegnante che presta servizio nei paesi in via di sviluppo in attuazione della legge n. 38 del 9 febbraio 1979».

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FRANCO SALVI. Con questo emendamento si vuole fare in modo che — per quanto è possibile, per quanto è conciliabile — le norme previste in questo disegno di legge a favore degli insegnanti all'estero siano estese anche al personale che insegna, in base alla legge n. 38, nei paesi in via di sviluppo.

Mi pare sia il minimo che possiamo fare per andare incontro a questi insegnanti, normalmente in condizioni più disagiate di quelli degli altri paesi, che senza questa norma resterebbero esclusi dai benefici concessi dal provvedimento in esame.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

FRANCO FERRI. Non si creano, con questa disposizione, problemi di copertura finanziaria?

FRANCO SALVI. No, nessun problema di questo genere. Si tratta solo di una chiarificazione.

PRESIDENTE. Il parere del relatore?

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo e ritiene che esso non comporti problemi di copertura.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo 28-bis, presentato dagli onorevoli Salvi ed altri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51.600 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'onere relativo all'anno 1981, ammontante a lire 15.080 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: anno 1981, con le altre: anno 1982 e, successivamente, le parole: anno finanziario 1981, con le altre: anno finanziario 1982.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 17, precedentemente accantonato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento e un articolo aggiuntivo 17-bis. Ne do lettura:

Al primo comma, sostituire le parole da purché siano in possesso sino alla fine del comma con le seguenti parole: purché siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti prescritti dal citato articolo 58, primo comma, lettera h), per i lettori italiani presso università straniere, e secondo comma, per le restanti categorie; si applica altresì il disposto dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 58.

ART. 17-bis.

(Assistenti universitari dello Istituto universitario europeo di Firenze).

Gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno diritto a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata indetta appositamente.

La domanda di inquadramento di cui all'articolo 53 del predetto decreto potrà essere presentata al rettore di una sede universitaria, e per una facoltà di loro scelta. L'inquadramento avviene con le modalità di cui al predetto articolo 53.

Ad essi sono applicate, altresì, come già previsto dall'articolo 103 del medesimo predetto decreto, le disposizioni sul riconoscimento dei periodi di insegnamento svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento al primo comma dell'articolo 17 costituisce una correzione tecnica puramente formale, mentre, in connessione con tale articolo, si è reso necessario valutare il problema degli assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze. A tal fine, l'articolo aggiuntivo 17-bis prevede che costoro, poiché già è stata espletata la prima tornata dei giudizi di idoneità, partecipino alla seconda e, in caso negativo, ad una terza.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Fian-drotti non ha ancora completato la stesura di alcuni emendamenti all'articolo 17, accantoniamo nuovamente tale articolo, anche se per pochi minuti, e procediamo nell'esame dell'articolo aggiuntivo 17-bis.

OLINDO DEL DONNO. Dichiaro di essere favorevole a questo articolo aggiuntivo 17-bis, sia per la qualità dei docenti cui fa riferimento, sia per il modo con il quale sono stati reclutati. Vi è stato un concorso che richiedeva, tra le altre cose, il possesso, non scolastico ma completo, di tre lingue straniere. Si tratterebbe, quindi, davvero di escludere un personale altamente qualificato, che si troverebbe poi in una situazione di inferiorità nell'università di Firenze.

L'articolo aggiuntivo è, dico la verità, un po' troppo lungo. Avrei preferito fosse stato scritto in maniera un po' più incisiva e lapidaria. Siamo, comunque, favo-

revoli allo stesso che rappresenta, a nostro avviso, un atto di giustizia ed un riconoscimento dovuto, nei confronti dei docenti cui si riferisce.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La formulazione dell'emendamento è tecnicamente obbligata, poiché fa riferimento alla legge generale sul personale docente. Vi sono, onorevole Del Donno, richiami che, se omessi, potrebbero generare equivoci sulla applicazione della norma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Teodori e Fiandrotti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 17-bis, analogo a quello proposto dal Governo:

ART. 17-bis.

(*Assistenti universitari
Istituto universitario europeo di Firenze*).

Gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno diritto a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, qualora non li superino, ad una terza tornata indetta appositamente.

La domanda di inquadramento di cui all'articolo 53 del predetto decreto potrà essere presentata al rettore di una sede universitaria, e per una facoltà di loro scelta.

Ad essi sono applicate, altresì, come già previsto dall'articolo 103 del medesimo predetto decreto, le disposizioni sul riconoscimento dei periodi di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la VIII Commissione*. L'emendamento in questione è analogo a quello presentato dal Governo, eccezion fatta per alcune formulazioni di carattere tecnico. Lo ritiriamo, associandoci al primo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo del Governo, articolo 17-bis.

(E approvato).

Torniamo all'articolo 17, momentaneamente accantonato. Gli onorevoli Fian-drotti e Casati hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: alla durata fino alla fine, con le parole: del servizio, dei requisiti di servizio prescritti dall'articolo 58, primo comma, lettera h), per i lettori italiani presso università straniere e secondo comma per le restanti categorie.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Poiché è di contenuto analogo ad altro presentato dal Governo, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiandrotti ha altresì presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Trattasi di variazione di data successiva al varo, in sede di Commissione, di una mia proposta di legge che prevede, per i professori incaricati 1979-1980, la proroga del termine del 31 ottobre 1980 al 31 ottobre 1981. Dunque, questa stessa Commissione ha già votato un mutamento di data. Esiste una convergenza di opinioni anche in sede di Commissione del Senato, pur se il testo non è stato sottoposto a votazione, rientrando nel quadro della 382-bis.

La dizione che propongo oggi, quindi, non comporta uno stravolgimento della situazione in atto. È vero che l'espressione « la data di entrata in vigore della presente legge » amplia i termini e riconosce situazioni particolari, ma per una categoria del tutto limitata (i lettori italiani all'estero). Inoltre, coloro che vengono incaricati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione di attività all'estero, difficilmente vengono a lungo mantenuti all'interno dello stesso istituto. La norma che propongo permette di sommare i vari servizi prestati nelle diverse situazioni; che al periodo, cioè, trascorso come borsista si possa aggiungere quello di lettore, in maniera che il periodo stesso possa essere complessivamente valutato e goduto.

VITILIO MASIELLO. Ho preoccupazione e perplessità in ordine a tale emendamento. Il provvedimento cui si è appena riferito l'onorevole Fiandrotti era relativo al riconoscimento del servizio 1979-1980 e concerneva l'ultima quota di professori incaricati partecipanti al giudizio di idoneità per professori associati. Nel caso in esame, si tratta invece del ruolo dei ricercatori. Non è dunque possibile una estensione per analogia.

Vi è poi da rilevare, ed è la questione di sostanza, che introdurremmo una variazione significativa in tutto lo scadenza-rio relativo alla 382, creando presupposti che permetterebbero a tutti i lettori stranieri in servizio nelle università italiane di chiedere il riconoscimento (il conseguente diritto di accesso al giudizio di idoneità per ricercatori) degli anni prestati anche successivamente alla data fissata. Si tratterebbe di situazione davvero non indolore. Aggiungo che i lettori italiani all'estero fruirebbero di benefici non previsti per nessun'altra categoria di ricercatori, creando il presupposto perché analoghe richieste di riconoscimento di diritti siano avanzate da altre categorie. Ricordo, infine, che i lettori stranieri reclutati in Italia nell'ultimo biennio sono alcune migliaia. Ritengo che in questa situazione occorra un po' di prudenza.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Masiello ha assolto benissimo a funzioni di Governo... Vale la stessa considerazione che ho fatto, signor Presidente, per un emendamento di diversa natura, con il quale si chiedeva uno slittamento dal 1981 al 1982 per alcune categorie di personale. Ho osservato che una tale decisione avrebbe alterato graduatorie e tempi per l'intera categoria dei precari. Analogamente accadrebbe con questo emendamento rispetto alla legge n. 382. Vi è inoltre da rilevare che il testo approvato dal Senato fa riferimento agli stessi termini temporali fissati per le altre categorie di personale aventi titolo a partecipare ai giudizi di idoneità.

La proposta di modifica dell'onorevole Fiandrotti altera questi termini temporali e precostituisce le condizioni per una modifica della logica che ha presieduto alla approvazione del decreto n. 382.

Quanto al fatto che l'onorevole Masiello abbia svolto « funzioni di Governo », rilevo che trattasi di compiti che spettano a tutto il Parlamento, ivi compresa l'opposizione, poiché sovrana è, innanzi tutto, la legge.

Il Governo esprime, dunque, parere negativo sull'emendamento dell'onorevole Fiandrotti.

EDOARDO SPERANZA, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo anch'io parere negativo.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la III Commissione*. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Do atto al Governo di aver espresso con molta ampiezza e con un ampio ragionamento l'atteggiamento negativo nei confronti della proposta di emendamento. Dal punto di vista giuridico bisogna fare una considerazione e credo che questa non possa che essere condivisa dai colleghi. Come legislatori siamo tenuti a tenere conto delle situazioni per le quali legiferiamo. Per quanto concerne il personale universitario metropolitano, abbiamo finito di legife-

rare nel 1980, tenendo conto delle esigenze proprie di quell'anno, ma senza tener conto delle esigenze future. In quella normativa non abbiamo tenuto presente il nostro personale insegnante all'estero anche in relazione alle nuove situazioni determinatesi, tanto è vero che siamo dovuti intervenire con l'articolo 17 oggi in discussione. Legiferando in questa sede allora occorre tener conto di quel personale.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato tenuto presente un problema del personale all'estero, anche se evidentemente non si è tenuto conto di tutto...

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la III Commissione*. Sì, ma per tutta una serie di categorie che consideriamo ora nell'articolo 17. L'articolo 17 non costituisce una innovazione alla normativa del 1980, rappresenta una nuova regolamentazione di categorie non regolamentate nel 1980, ma le situazioni sono profondamente differenti. Sarebbe ingiusto adottare lo stesso trattamento per categorie che sono in situazioni diverse in quanto trovano la loro regolamentazione giuridica in un momento diverso da quello del personale metropolitano. Adottando una data diversa per questo personale, scegliamo un criterio, un modo di legiferare normale. Queste esigenze, del resto, erano state di fatto accolte dalla nostra Commissione dal momento che abbiamo varato una modifica di termine per quanto riguarda i professori incaricati. Occorre portare la nostra attenzione sulle attuali categorie ed è errato riferirsi a periodi non pertinenti alla situazione in esame. Per questi motivi, tenendo conto delle modalità di ragionamento adottate per le altre categorie, chiedo che anche qui si adotti un altro criterio. Se si ritiene che la data di entrata in vigore della legge sia eccessiva, si potrebbe far riferimento alla data già assunta nella precedente discussione, quindi la data del 31 ottobre 1981. In questo senso si potrebbe modificare il testo so-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

stituendo alle parole « alla data di entrata in vigore della presente legge », le altre « alla data del 31 ottobre 1981 ».

PRESIDENTE. Dovremmo ora votare l'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 17, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole. Faccio presente che l'onorevole Fiandrotti ha presentato analogo emendamento.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La differenza fra il testo precedentemente elaborato e l'emendamento presentato dal Governo relativamente alle ultime righe del primo comma dell'articolo 17 consiste essenzialmente nel fatto che con questo emendamento si vuole distinguere il servizio prestato a seconda che sia stata svolta funzione di lettore o di ricercatore. In pratica, si tratta di una integrazione alla legge n. 382, che aveva omissso di considerare i borsisti all'estero. Se il servizio svolto è stato un servizio da lettore proponiamo di considerare i tempi in base al disposto della lettera h) del primo comma dell'articolo 58 della legge n. 382; se il servizio è stato da ricercatore, proponiamo che la norma da applicare sia quella del secondo comma dello stesso articolo 58. I termini sono dunque quelli già fissati dalla legge n. 382. Si tratta soltanto di estendere la norma ai borsisti, senza modificare per nessuno i termini temporali da valutare ai fini della possibilità di partecipare ai giudizi di idoneità

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la III Commissione*. Per quanto riguarda lo emendamento presentato dal Governo, avevo già detto che esso era del tutto analogo a quello presentato da me e dal collega Casati. Avevo quindi annunciato l'intenzione di ritirare il mio emendamento. In realtà, mi pare sia intervenuta una piccola dimenticanza, che ha sconvolto il senso dell'emendamento del Governo. A mio giudizio, l'emendamento in questione avrebbe dovuto concludersi con

le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ». Alla fine del primo comma dell'articolo 17 è scritto che il requisito dei due anni di cui all'articolo 58 deve essere posseduto alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 17 stabilisce al primo comma che il requisito deve essere posseduto alla data di entrata in vigore del decreto e quindi al 12 luglio 1980. La differenza è notevole, perché si tratta di circa un anno ma se accettiamo il testo proposto dal Governo (che non prevede alcuna data), peggioriamo ancora la situazione. È vero che formalmente equipariamo la categoria degli insegnanti all'estero o in Italia con quella dei lettori, però non teniamo conto, per esempio, del fatto che i periodi in cui si svolge il lavoro possono non coincidere nei vari paesi. Inoltre noi stiamo legiferando in un momento molto successivo rispetto a quello in cui le categorie hanno avanzato le loro richieste.

Chiedo pertanto ai colleghi di voler integrare il testo dell'emendamento del Governo con l'introduzione delle parole: « alla data di entrata in vigore del decreto medesimo », cioè di accogliere lo emendamento che ho già presentato insieme al collega Casati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(E approvato).

Si intendono preclusi gli emendamenti Fiandrotti e Casati.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore per la III Commissione*. Chiedo se è possibile mettere in votazione la seconda parte del mio emendamento.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere negativo; faccio presente che non

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

possiamo creare discriminazioni fra coloro che hanno svolto servizio all'estero e coloro che lo hanno svolto in Italia; non è previsto che siano sommabili, in Italia, servizi diversi; quindi non possiamo fare questa previsione per coloro che svolgono servizio all'estero.

Non si può surrettiziamente introdurre distinzioni rispetto alla normativa vigente.

Propongo il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale

di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero *(Approvato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (2776), con il nuovo titolo: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri ».*

Presenti e votanti . . . 47

Maggioranza . . . 24

Voti favorevoli . . . 43

Voti contrari . . . 4

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

per la III Commissione: Achilli, Bonalumi, Bottarelli, Cattanei, Chiovini, Codrignani, Conte Antonio, De Poi, Forlani, Galli, Lombardi, Malfatti, Pisoni, Salvi, Scalfaro, Sedati, Spataro, Speranza, Trombadori.

per la VIII Commissione: Romita, Baldelli, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cabras, Carelli, Casati, Chirico, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gui, Masiello, Mensorio, Nespolo, Federico, Portatadino, Pagliai Quarenghi, Rallo, Scozia, Romano, Sterpa, Teodori, Andreoli, Allegra, Barbarossa Voza.

La seduta termina alle 13,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO